



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N.

2169

Data di registrazione

31/12/2024

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Ufficio proponente: SUAP

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AL 30 SETTEMBRE 2027 AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118, COSÌ COME MODIFICATA DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 166.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 30 marzo 1942 n. 327- Codice della Navigazione - ed il relativo Regolamento di Attuazione, approvato con R.D. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 che stabilisce che le concessioni dei beni demaniali marittimi possano essere rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio di stabilimenti balneari, esercizi di somministrazione, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali e servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (c.d. pacchetto leggi Bassanini), articoli 104 e 105, di conferimento della funzione amministrativa inherente il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa dallo Stato alle Regioni e la successiva legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n. 88, di conferimento delle stesse funzioni amministrative dalla Regione ai Comuni;

DATO ATTO che le aree demaniali marittime concesse rimangono di proprietà dello Stato e che i Comuni detengono, in ossequio all'art. 118 Cost., unicamente l'esercizio delle funzioni amministrative relativamente alla gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein), che, al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri garantendone una crescita sostenibile tale da rafforzare l'integrazione tra i cittadini della Comunità, dispone, in ossequio al pilastro comunitario della libera concorrenza, il seguente principio cardine: *“qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia*



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”;

DATO ATTO che la stessa Direttiva 2006/123/CE veniva recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ma soltanto in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 e alla lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010 della Commissione europea, lo Stato italiano interveniva in materia di concessioni demaniali marittime abrogando il diritto di insistenza del concessionario uscente di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione;

VISTA la legge 5 agosto, n. 118 (**legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**), così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto infrazioni”) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166, al cui articolo 3 comma 1, dispone che:

“Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi, le concessioni di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

VISTO l'art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che *“disciplina l’adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*;

DATO ATTO che la legge sulla concorrenza, L. n. 118/2022, si colloca nell’ottica euro-comunitaria di liberalizzazione del mercato ed è volta alla tutela della libera concorrenza, quale pilastro fondante dell’U.E.;

DATO ATTO che le linee guida regionali relative alla quantificazione ed al calcolo dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente approvate con delibera di Giunta regionale Toscana n. 1042 del 16.09.2024 sono state impugnate dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale in via principale;

RILEVATO che soltanto in data 14 novembre 2024, con legge n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, c.d. Decreto infrazioni, si modificava la L. 118/2022 normando compiutamente i criteri attuativi di dettaglio in modo tale da consentire agli enti gestori di procedere con la pubblicazione dei bandi di gara;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “decreto infrazioni”) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, che modificava la legge 5 agosto 2022, n. 118, in particolare nei seguenti articoli:



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

1. articolo 3 comma 1 “*al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027*, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi, le concessioni di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
2. articolo 4 comma 2: “*l’ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4*” stesso art. 4;
3. articolo 4 comma 9: “*in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025*”;

CONSIDERATO che:

- all’art. 4 comma 4 della L. 118/2022, oggi vigente, si individua per la prima volta il contenuto concreto che dovranno avere i futuri bandi di gara, tranne per i criteri da adottare entro il 31 marzo 2025 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente;
- concretamente, i bandi gara dovranno essere predeterminati dalla P.A. non solo recependo i principi e criteri dettati oggi dalla L. 118/2022, così modificata nel novembre 2024, ma anche nel rispetto dei principi della concorrenza e trasparenza, definendo criteri e modalità univoche, al fine di richiamare più domande e dunque di attrarre quanto più possibile il mercato;

- l’Amministrazione dovrà tener conto nell’espletamento dei bandi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il cui termine è fissato dalla L. 118/2022 al 31 marzo 2025;

DATO ATTO che:

- il disciplinare relativo alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime avverrà con successivo e separato atto;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

- nel rispetto dei criteri di valutazione contenuti nel presente atto, l'avviso riporterà i punteggi da attribuire alle offerte tecniche ed economiche presentate dai singoli partecipanti alla procedura concorrenziale;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Pietrasanta gestisce anche alcune concessioni demaniali marittime, alcune delle quali intestate al proprio ufficio interno Patrimonio, sulle quale non vengono esercitate attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale, e dunque non ostano con il principio euro comunitario di libera concorrenza del mercato, essendo quindi escluse dalla Direttiva Bolkestein, quali quelle venti gli oggetti seguenti:

- tubature pubbliche acqua;
- cavi elettrici corrente elettrica;
- alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
- colonia marina;
- porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
- giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
- Piazza Europa;
- Pontile;

DATO ATTO che le suddette concessioni non saranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione per quanto esposto al precedente punto;

RILEVATO inoltre che l'articolo 4 comma 1 bis della L. 118/2022 dispone che: *“Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo **non** si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che persegono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea”*;

CONSIDERATO che:

- sul territorio del Comune di Pietrasanta insiste la concessione demaniale marittima n. 002 del Registro Concessioni Capitaneria di Porto 2008, intestata al Club Velico Marina di Pietrasanta con *“scopo di utilizzarla per alaggio e varo nonché per lo stazionamento a terra di unità nautiche con il mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.”*;
- il Club Velico Marina di Pietrasanta ha natura di Associazione sportiva dilettantistica ed è iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e dunque rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 bis della L. 118/2022;

RITENUTO pertanto di dare atto che la suddetta concessione non sarà, ai sensi della L. 118/2022, ricompresa nei pubblici bandi di riassegnazione;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 486 del 30/12/2024 con la quale la stessa, nel recepire i disposti della legge 118/2022 sul mercato e la concorrenza 2021, così come modificata dal D.L. 131/2024 (Decreto infrazioni), convertito nella L. 166/2024, stabiliva, tra l'altro, che:

1. le vigenti concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 D.L. 400/1993, continuassero ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 al “fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento”, così come disposto testualmente dalla stessa L. 118/2022;
2. dava atto della persistenza di alcune criticità di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 486/2023 e nello specifico: perfezionamento dei criteri da utilizzare per il calcolo dell'indennizzo, pendenza di molteplici contenziosi e P.U.A. non ancora adottato;
3. dava indirizzo e mandato ai competenti uffici comunali di avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento, in recepimento dei criteri disposti dall'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 131/2024;
4. dava atto che le seguenti concessioni, già intestate ad un ufficio interno dell'ente, ufficio Patrimonio e sulle quale non vengono esercitate attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale, e dunque non ostative con l'attuazione del principio euro comunitario di libera concorrenza del mercato ed escluse dunque dalla Direttiva Bolkestein, non verranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione:
 - tubature pubbliche acqua;
 - cavi elettrici corrente elettrica;
 - alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
 - colonia marina;
 - porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
 - giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
 - Piazza Europa;
 - Pontile;
5. la concessione demaniale marittima n. 002 del Registro Concessioni Capitaneria di Porto 2008, intestata al Club Velico Marina di Pietrasanta, quale Associazione sportiva dilettantistica ed è iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive, ad avere “*scopo di utilizzarla per alaggio e varo nonché per lo stazionamento a terra di unità nautiche con il mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.*”, in quanto rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 bis della L. 118/2022, non verrà ricompresa nei pubblici bandi di riassegnazione;

VISTA la legge 118/2022 così come modificata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166;

RITENUTO per quanto sopra esposto di:

1. procedere a recepire i disposti della legge 118/2022 così come modificata dal D.L. 131/2024 convertito nella L. 166/2024;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

2. di recepire l'indirizzo della Delibera di Giunta comunale n. 486 del 30/12/2024;
3. di determinare, ai sensi art. 3 comma 1 stessa legge L. 118/2022, che, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, le vigenti concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1 D.L. 400/1993, continuino ad avere efficacia fino al **30 settembre 2027**;
4. di adottare gli atti necessari ad avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento, in recepimento dei criteri disposti dall'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 131/2024;
5. di dare atto che:
 - l'approvazione del disciplinare relativo alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime avverrà con successivo e separato atto;
 - nel rispetto dei criteri di valutazione contenuti nel presente atto, l'avviso riporterà i punteggi da attribuire alle offerte tecniche ed economiche presentate dai singoli partecipanti alla procedura concorrenziale;
6. di dare atto che negli atti e/o provvedimenti che i competenti uffici comunali sono chiamati ad adottare sia espressamente fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative o pronunce giurisdizionale sovranazionali o nazionali di segno contrario;
7. di dare atto che le seguenti concessioni, già intestate ad un ufficio interno dell'ente, ufficio Patrimonio, non verranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione:
 - cavi elettrici corrente elettrica;
 - alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
 - colonia marina;
 - porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
 - giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
 - Piazza Europa;
 - Pontile;
 - concessione n. 2/2008 CP, intestata al Club Velico Marina di Pietrasanta con *“scopo di utilizzarla per alaggio e varo nonché per lo stazionamento a terra di unità nautiche con il mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.”*

VISTI:

lo Statuto dell'ente;

il D.lgs 267/2000;

la legge 241/1990;

Visto il decreto sindacale n. 23/2023 di conferma del decreto sindacale n. 65 del 29.12.2023 di nomina del Dirigente Area Servizi del Territorio e alle Imprese;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

ATTESTATA, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000;

e per quanto in premessa motivato, da intendersi qui di seguito integralmente riportato,

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito con delibera di Giunta comunale n. 486 del 30/12/2024, a sua volta recepente i disposti della legge sul mercato e concorrenza, L. 118/2022, modificata dal decreto infrazioni convertito con modificazioni nella L. 166/2024;
2. di dare atto che, al fine di consentire un'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, così come disposto dalla L. 118/2022, così come modificata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166, le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-rivcreative in essere continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027;
3. di procedere con l'adozione degli atti necessari ad avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento, in recepimento dei criteri disposti dall'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 131/2024;
4. di dare atto che:
 - l'approvazione del disciplinare relativo alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime avverrà con successivo e separato atto;
 - nel rispetto dei criteri di valutazione contenuti nel presente atto, l'avviso riporterà i punteggi da attribuire alle offerte tecniche ed economiche presentate dai singoli partecipanti alla procedura concorrenziale;
5. di dare atto che le seguenti concessioni, già intestate ad un ufficio interno dell'ente, ufficio Patrimonio, non verranno ricomprese nei pubblici bandi di riassegnazione:
tubature acqua
cavi elettrici corrente elettrica;
alaggio a mare imbarcazioni (c.d. scivolo barche);
colonia marina;
porzione di immobile denominato ex Incanto e parte di Piazza America;
giardini pubblici di Piazza D'Annunzio località Fiumetto;
Piazza Europa;
Pontile;



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Concessione 2/2008 Cap. Porto, intestata all'A.S.D. Club Velico per alaggio e varo e stazionamento a terra imbarcazioni con mantenimento di un manufatto ad uso rimessaggio e w.c.

6. Di procedere, nell'ambito dell'attività ordinaria e periodica dell'ufficio demanio, alla verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei concessionari ivi compresa la regolarità della posizione tributaria ed extra tributaria con l'ente concedente;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la sottoscritta Ing. Valentina Maggi e che non sussistono in capo alla stessa situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione a quanto con il presente atto determinato;
5. Di esprimere con la sottoscrizione del presente atto favorevole parere ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
6. Di trasmettere la presente determinazione agli enti e soggetti interessati;
7. Di dare atto che, in ragione del numero dei concessionari e della particolare gravosità della comunicazione personale, l'ufficio preposto si servirà del Consorzio balneari per il perfezionamento della notifica della presente determinazione ai singoli concessionari, così come da consuetudine seguita ed in un'ottica di sveltimento dell'attività amministrativa;
8. Di dare atto la presente determinazione è soggetta agli adempimenti in materia di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 ed alla pubblicazione all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Maggi

Il Dirigente
Valentina Maggi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)